

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE n. 524

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno

Ordinaria a risposta orale in Aula	BOX
Ordinaria a risposta orale in Commissione	BOX
Ordinaria a risposta scritta	BOX
Indifferibile e urgente in Aula	BOX
Indifferibile e urgente in Commissione	BOX

Oggetto: Governance della spesa farmaceutica regionale e sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale tramite allocazione efficiente delle risorse del payback farmaceutico.

PREMESSO CHE

La spesa farmaceutica finanziata dal servizio sanitario pubblico rappresenta una percentuale fissa del Fondo Sanitario Nazionale, il cui valore viene definito attraverso la Legge di Bilancio;

Con la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024, è stato rideterminato il valore del tetto della spesa farmaceutica complessiva nel 15,30% del Fondo Sanitario Nazionale. Tale valore è ripartito in 6,80% di tetto per la spesa farmaceutica convenzionata e 8,50% per la spesa farmaceutica per gli acquisti diretti;

L'attuale modello di governance della spesa farmaceutica prevede un sistema di tetti di spesa che, una volta superati, pone in capo alle aziende e alle regioni, nel caso della spesa ospedaliera, l'onere di ripianare il 50% dell'eccedenza di spesa rispetto al tetto, attraverso il meccanismo del payback introdotto per la spesa farmaceutica territoriale con l'articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, e per la spesa farmaceutica ospedaliera – poi divenuta spesa farmaceutica per acquisti diretti – dall'articolo 15, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012;

Il sistema dei tetti di spesa, secondo il modello vigente, non prevede alcuna possibilità di compensazione tra la spesa farmaceutica convenzionata e la spesa farmaceutica per acquisti diretti e, pertanto, la mancata spesa oltre il tetto della farmaceutica convenzionata non può essere utilizzata per far fronte all'eccedenza rispetto al tetto per gli acquisti diretti;

EVIDENZIATO CHE

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, di cui all'art. 1 commi 574-584 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le aziende farmaceutiche titolari di AIC sono chiamate a ripianare per il 50% l'eventuale eccedenza del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti, sulla base della quota di ripiano attribuita da AIFA a ciascuna azienda. Il restante 50% dello sfioramento del tetto, invece,

è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è stato superato il relativo tetto di spesa, in proporzione rispetto allo sfioramento regionale;

L'articolo 9-quater della legge 9 dicembre 2024, n. 189, è intervenuto sulla spesa farmaceutica per gli acquisti diretti, stabilendo che l'Agenzia Italiana del Farmaco determini, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma al 50% secondo il criterio pro-capite e al 50% variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa. All'Agenzia spetta, dunque, l'onere di comunicare tale riparto sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Ad AIFA spetta altresì l'obbligo, nella redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, di assicurare che tali quote non siano superiori al 70% né inferiori al 30% dello sfioramento registrato;

CONSIDERATO CHE

Ad oggi, non è possibile conoscere l'effettivo ammontare delle risorse economiche, in ognuna delle Regioni, derivanti dal meccanismo del payback farmaceutico, né l'utilizzo delle stesse da parte delle singole Regioni;

Nel 2024, a fronte di uno sfioramento, anche a livello regionale, del tetto di spesa per gli acquisti diretti, cui consegue un onere di ripiano a carico della Regione, si riscontra un avanzo delle risorse destinate alla spesa farmaceutica convenzionata, che potrebbero essere destinate a rendere sostenibile il Servizio Sanitario Regionale e, più specificatamente, la spesa farmaceutica;

È di interesse pubblico comprendere quanto effettivamente incida il payback farmaceutico sul bilancio sanitario regionale, e quali siano le modalità di allocazione e utilizzo di tali introiti per migliorare l'efficienza della spesa pubblica in sanità;

Secondo i dati di monitoraggio della spesa farmaceutica per il 2024 dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), il Piemonte ha fatto registrare un avanzo – rispetto al tetto di spesa per la farmaceutica convenzionata – pari a 112.851.808 euro e uno sfioramento del tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti pari a 275.127.077 euro e che, dunque, qualora si andasse in compensazione tra le due voci, sarebbero a carico della Regione e delle Aziende 164.259.704 euro;

Questo consentirebbe di ridurre gli oneri a carico della Regione e delle Aziende, allocando efficacemente le risorse derivanti dal payback per migliorare la sostenibilità dello stesso Servizio Sanitario Regionale;

SI INTERROGA

la Giunta regionale e l'Assessore competente

Quale sia la destinazione, all'interno del bilancio regionale destinato alla sanità, delle risorse economiche derivanti dal payback farmaceutico;

Se non ritenga opportuno allocare le risorse derivanti dal meccanismo del payback verso voci di spesa che permettano l'effettiva sostenibilità del SSR.